



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E CRITERI DI DETERMINAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 4** (Borelli, Marini, Galanti, Moresco) ed **assenti n. 21** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 18** ed **assenti n. 7** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Presente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCCHINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Presente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Assente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Assente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Assente
7	LUCCI SIMONETTA	Assente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Assente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Presente
10	ALTERI MARCO	Presente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Presente
11	TEDONE SALVATORE	Assente	24	MORESCO MARCO	Presente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Presente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Mengarelli, Galanti, Moresco

In prosecuzione di seduta di seduta: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini, Alteri)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Luca Andreassi, Gabriella Sergi, Maurizio Sementilli, Enrica Cammarano, Vincenzo Santoro.

Aprè la discussione il Presidente che cede la parola ai Consiglieri Moresco, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Colini, il quale comunica il voto favorevole del gruppo consiliare Partito Democratico alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, Nardi, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Sopraggiunge, nel frattempo, il Consigliere Alteri: **presenti n. 22, assenti n. 3** (Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini)

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:

Autorità):

la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti

(MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;

la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare

l’articolo 1 della legge 147/2013:

al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...);”

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04/01/2021 con la quale sono state approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione 11 del 27/05/2020 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ss.mm.;

RICHIAMATA la propria proposta di deliberazione n° 81 del 24/05/2021, con la quale è stato predisposto il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Albano Laziale e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal dott. Walter Bravetti, il quale espone un costo complessivo di Euro 8.252.790,00 (al lordo delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020) di cui parte variabile pari a € 5.323.007,00 e parte fissa pari a € 2.929.783,00;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che per la determinazione delle tariffe si è tenuto conto dell'entità numerica delle utenze di seguito specificata:

UTENZE DOMESTICHE: 17.100

UTENZE NON DOMESTICHE: 2.066

CHE l'art. 10 intitolato "Determinazione della tariffa", dell'approvato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, al comma 8 -11-12 testualmente stabilisce "La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di **raccolta è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe** e riguardano:

- a) Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici-litri) che per quelle eccedenti le minime;
- b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;

.....Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro) ...L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo";

CHE il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati così come previsto e disciplinato

all'art. 10 trova applicazione allo stato attuale solo per le UTENZE DOMESTICHE;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione resa per appello nominale e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 22

votanti: n. 22

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 16

contrari: n. 6 (Nobilio, Cuccioletta, Cascella, Nardi, Giorgi, Moresco)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche e la tabella esplicativa della componente di parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche, relativa ai svuotamenti spettanti per anno solare (All.A);
- 2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 4) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 del 24-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E CRITERI DI DETERMINAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Albano Laziale, 24-06-2021

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 del 24-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E CRITERI DI DETERMINAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Albano Laziale, 25-06-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2021

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021
METODO NORMALIZZATO**

con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Lo stesso prevede l'utilizzo di formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 64,47% e il 35,53%) è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell'anno precedente.
- **coefficienti:** Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. In questo paragrafo ci si occuperà della definizione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd*, definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti). In regime di Tia e di Tares si è ritenuto che il comune non potesse derogare ai limiti minimi o a quelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, salvo caso eccezionali e dettagliatamente motivati.

I pesanti incrementi tariffari che la rigorosa applicazione del metodo normalizzato, caratterizzato dall'eccessiva rigidità dei coefficienti che incidono nel calcolo delle tariffe, comporta per talune categorie di utenza (specie non domestica), hanno spinto il legislatore a prevedere una specifica norma derogatoria. In particolare, l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art.1 comma 1093 della legge n.145/2018 (legge di stabilità 2019) e s.m.i, ha stabilito la possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 relative agli altri coefficienti (*Kb*, *Kc* e *Kd*), nella misura del 50% degli stessi.

Quindi è possibile mitigare gli incrementi che hanno colpito talune categorie di utenza, permettendo una maggiore elasticità nell'applicazione dei coefficienti.

In assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

DATI INIZIALI

TARI 2021				
QUOTA FISSA	2.929.783,00 €			
Detrazioni di cui al c. 1.4 della det. 2/DRIF/2020	229.548,00 €			
QUOTA VARIABILE	5.323.007,00 €			
TOTALE QF+QV	8.252.790,00 €			
TOTALE KG PRODOTTI	15.818.740,00			
Totale Kg Utenze Domestiche	10.199.069,97			
Totale Kg Utenze Non Domestiche	5.619.670,03			
Utenza	Entrata	Quota Fissa	Quota Variabile	Quota Variabile 2
Entrate Derivanti da Utenze Non Domestiche	2.931.836,33 €	1.040.817,01 €	1.891.019,32 €	- €
Entrate Derivanti da Utenze Domestiche	4.673.446,63 €	1.659.097,65 €	3.014.350,2108 €	647.505,81 €

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, si è tenuto conto oltre dei coefficienti di produzione di rifiuto delle utenze moltiplicato per i mq, anche delle particolari condizioni di dislocazioni delle stesse sul territorio comunale e l'incidenza come costi che hanno per la raccolta, smaltimento ed il trasporto.

UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

COEFFICIENTI APPLICATI		
TIPOLOGIA	KA	KB
1 COMPONENTE	0,86	1,00
2 COMPONENTI	0,94	1,70
3 COMPONENTI	1,02	2,15
4 COMPONENTI	1,10	2,80
5 COMPONENTI	1,17	3,20
6 COMPONENTI	1,23	3,70



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

(Metodo normalizzato con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

COEFFICIENTI APPLICATI		
TIPOLOGIA	Kc	Kd
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,43	4,00
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,78
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,45	4,11
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,45	4,07
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	12,31
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39
CASE DI CURA E RIPOSO	1,18	10,88
OSPEDALI	0,82	7,55
UFFICI, AGENZIE	0,97	8,90
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,86	7,89
NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,07	9,85
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,20	11,03
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,79	7,28
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	0,98	9,00
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	0,74	6,80
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,65	6,05
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,25	29,23
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,45	22,55
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,91	17,60
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,83	16,83

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

TARIFE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE CALCOLO CONFERIMENTI

(METODO NORMALIZZATO con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

TARIFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2021

TARIFE APPLICATE			
TIPOLOGIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE 1	
1 COMPONENTE	0,81 €	97,35 €	
2 COMPONENTI	0,89 €	165,50 €	
3 COMPONENTI	0,96 €	209,30 €	
4 COMPONENTI	1,04 €	272,58 €	
5 COMPONENTI	1,10 €	311,52 €	
6 COMPONENTI	1,16 €	360,20 €	
SINGOLO CONFERIMENTO		CONTENITORE DA 50 LT COLORE GRIGIO CON RFID (Radio Frequency Identification)	
IMPORTO ADDEBITATO PER SINGOLO CONFERIMENTO		€ 1,3868	
CONFERIMENTI E TARIFFE VARIABILE 2			
CATEGORIA	N. SVUOTAMENTI PER ANNO SOLARE INCLUSI NELLA TARIFFA BASE (COLONNA A)	RIMBORSO MASSIMO SVUOTAMENTI SE INFERIORI A QUELLI DI CUI ALLA "COLONNA A"	IMPORTO SINGOLO SVUOTAMENTO OLTRE QUELLI INCLUSI NELLA TARIFFA BASE DI CUI ALLA "COLONNA A"
1 COMPONENTE	15	5 CONFERIMENTI	1,3868 €
2 COMPONENTI	21	5 CONFERIMENTI	1,3868 €
3 COMPONENTI	25	5 CONFERIMENTI	1,3868 €
4 COMPONENTI	28	5 CONFERIMENTI	1,3868 €
5 COMPONENTI	30	5 CONFERIMENTI	1,3868 €
6 COMPONENTI	35	5 CONFERIMENTI	1,3868 €



CITTÀ DI
ALBANO LAZIALE

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2021

TIPOLOGIA	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,18 €	2,16 €
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,07 €	1,95 €
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,18 €	2,17 €
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,03 €	3,67 €
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	1,24 €	2,23 €
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,23 €	2,21 €
ALBERGHI CON RISTORANTE	3,65 €	6,67 €
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,80 €	5,09 €
CASE DI CURA E RIPOSO	3,24 €	5,89 €
OSPEDALI	2,25 €	4,09 €
UFFICI, AGENZIE	2,66 €	4,82 €
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,36 €	4,27 €
NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	2,93 €	5,34 €
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,29 €	5,98 €
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	2,17 €	3,94 €
Banchi di mercato beni durevoli	2,97 €	5,38 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	2,69 €	4,88 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	2,03 €	3,68 €
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,39 €	4,35 €
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,44 €	4,44 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,78 €	3,28 €
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	8,91 €	15,84 €
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,32 €	13,33 €
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,72 €	12,22 €
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	6,42 €	11,68 €
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,24 €	9,54 €
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	11,60 €	21,08 €
Ipermercati di generi misti	5,45 €	9,89 €
Banchi di mercato generi alimentari	9,57 €	17,39 €
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	5,02 €	9,12 €

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

Verbale n.19 del 25 giugno 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, nelle persone di Dott. Stefano Gazzani – Presidente, Dott. Salvatore Messina – Revisore, Dott. Pierfrancesco di Paola – Revisore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.8, avente ad oggetto: *“Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021”*

PREMESSO CHE

- la Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale, la cui componente TARI dispone la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in sostituzione del previgente prelievo denominato TARES;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 1, comma 169, Legge n.296/2006, dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

PRESO ATTO CHE



- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dall'art. 27, comma 8, Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...omissis...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;


ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Dott. Stefano Gazzani (Presidente)

Dott. Salvatore Messina (Revisore)


Dott. Pierfrancesco Di Paola (Revisore)